



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

ORDINANZA N. 14 Del 20/03/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 A SEGUITO DEI DPCM DEL 08/03/2020 DEL 09/03/2020 E DEL 11/03/2020 E A SEGUITO DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.42 DEL 18/03/2020. LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO PRESSO LE TABACCHERIE.

Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 16 del 24 febbraio 2020 recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 25 febbraio 2020 recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 nel quale vengono stabilite ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 da applicarsi nell'intera Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia oltre a misure per il contenimento ed il contrasto sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 10 marzo 2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 64 del 11 marzo 2020);
- Il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.41 del 18/03/2020 recante “ Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone”

Verificato che:

- sul territorio del Comune di Busseto sono attualmente presenti soggetti positivi al virus COVID-19 e si sono registrati diversi casi di decessi;
- l'organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (pandemia);
- per sconfiggere l'epidemia occorre adottare tutte le misure necessarie per evitare occasioni di assembramento di persone;

Rilevato che a fronte della crescente diffusione epidemiologica risulta urgente assumere provvedimenti che ribadiscano la necessità di contenere gli spostamenti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 1), del dpcm 11 marzo 2020 ove si dispone tra l'altro che restano aperte le tabaccherie ma non si menziona in alcun modo la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Ritenuto pertanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell'infezione da COVID-19, di adottare sul territorio Comunale misure necessarie per dissuadere le persone dall'uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, in attuazione a quanto contenuto nei Decreti Ministeriali e Regionali sopra esposti e rilevato che il gioco lecito non può rientrare nelle fattispecie sopra individuate e, anzi, può costituire un forte richiamo per taluni soggetti deboli;

Richiamato l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanaione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino a provvedimento di revoca della seguente disposizione:



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

1. In tutti gli esercizi nei quali, a fronte delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 e delle successive disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.41 del 18/03/2020, è ancora consentita l'attività di tabaccheria, sono **SOSPESE TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIOCO LECITO CHE PREVEDONO VINCITE IN DENARO** (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);
2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo.650 del codice penale;

DISPONE

- che tutta la cittadinanza e gli esercenti delle tabaccherie siano messi a conoscenza della presente Ordinanza attraverso la pubblicazione sul sito del comune e di tutti i canali di comunicazione;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Prefetto di Parma e all'Azienda USL;

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica della stessa al TAR di Parma;

In alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica Italiana, nei termini e nei modi previsti dall'art. 6 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giancarlo Contini / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto Digitalmente